

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

Area Amministrativa-Socio-Culturale

Determinazione n. **57** del 22.07.2015 prot.n. **9541** del 22.07.2015

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di Gestione della Casa di Riposo Villa Marià - Indizione Gara - Approvazione Bando e Capitolato d'oneri

Il Segretario Comunale
-Responsabile dell' Area Amministrativa-Socio-Culturale

Premesso:

Che il Comune di San Piero Patti è proprietario della Casa di Riposo Villa Marià sita in C/da Marià di San Piero Patti nonché dell'attiguo centro di cottura;

Che il Comune di San Piero Patti è titolare della gestione della citata struttura comunale;

Che con delibera consiliare n.16 del 19.04.2011 veniva dato atto d'indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione della Casa di riposo Villa Marià, stabilendo anche i criteri con cui doveva procedere l'affidamento;

Che precedentemente la Casa di Riposo era stata data in concessione alla coop.Servizi Sociali srl con convenzione stipulata in data 19.09.2006 della durata di cinque anni, che escludeva espressamente il tacito rinnovo;

Che il Comune con nota prot. n.442/2011, a mezzo raccomandata AR del 11.01.2011 ha richiesto la disponibilità al proseguimento dell'attività in regime convenzionale alla predetta cooperativa fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento;

Che la cooperativa Servizi Sociali srl con nota ns.prot.579/2011 ha assicurato la propria disponibilità e collaborazione;

Vista la delibera Giuntale n.154 del 03.07.2012, con la quale è stata approvata la perizia di stima delle opere necessarie da effettuare nella struttura e determinato il valore annuo del canone di locazione dell'immobile;

Richiamate le successive note dell'ufficio tecnico prot. n.4475 del 2.4.2014 e prot.2637 del 05.03.2015 che hanno rideterminato l'importo annuale del canone in €.65.600,00;

Vista la propria determina a contrarre n.46 dell'8.06.2015 con la quale veniva indetta la gara per l'affidamento in concessione della gestione della Casa di Riposo Villa Marià, in base alle direttive di cui alla delibera C.C. n.16/2011, fissando per il 29 giugno il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Rilevato che entro i termini suddetti non è pervenuta alcuna offerta e la gara è stata dichiarata deserta, come da verbale agli atti nella stessa data;

Che a seguito di quanto sopra è stato richiesto al Consiglio Comunale un nuovo atto d'indirizzo, con nuovi criteri, tenuto conto delle risultanze negative conseguite nell'espletamento della gara esperita secondo i criteri preesistenti;

Vista la delibera C.C. n.35 del 02.07.2015 con la quale si comunicava al consiglio l'esito della gara e lo si invitava a formulare proprie determinazioni in merito;

Vista la delibera C.C. n.38 del 10.07.2015, resa immediatamente esecutiva, ed avente ad oggetto "Gestione Casa di riposo Villa Marià – Atto d'indirizzo;

Rilevato che con la citata delibera consiliare n.38/2015 il consiglio approvava nuovi criteri da porre a base del nuovo bando di gara per l'affidamento in concessione della Gestione della Casa di Riposo in contrada Villa Marià;

Rilevato che con la medesima delibera si autorizzava la responsabile dell'Area Amministrativa-socioculturale a procedere all'affidamento del servizio di gestione della Casa di Riposo Villa Marià dando esecuzione ai nuovi indirizzi espressi con la delibera consiliare adottata;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere alla indizione della gara per l'affidamento in gestione della Casa di Riposo;

Che la necessità di tutelare gli anziani ricoverati presso la Casa di Riposo, gli operatori impegnati presso la struttura e il Comune impongono di procedere con urgenza provvedendo alla pubblicazione del bando di gara, come consentito dall'art.20 del D.lgs 163/2006, trattandosi di servizi rientranti nell'all.IIb del citato decreto, al sito ufficiale dell'Ente, garantendo comunque i principi di economicità, trasparenza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento di cui all'art.27 del decreto 163/2006, procedendo all'applicazione delle disposizioni fondamentali del suddetto decreto nel bando di gara;

Visto il Parere ANAC n.30 del 13.03.2013;

Viste le indicazioni operate dal Consiglio Comunale nella delibera n.38/2015 per l'affidamento di che trattasi;

Visto il bando di gara e Capitolato d'oneri con i relativi allegati che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si intendono approvare con il presente provvedimento, esplicativo della procedura di gara e contenente le condizioni, norme, prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione alla gara nonché all'esperimento della medesima;

Dato atto che in relazione alla predetta procedura di selezione del concessionario è stato assegnato dall'ANAC il CIG n.ro ZF7157AB53;

Dato atto che alla nomina della Commissione si provvederà, a norma dell'art.84 del D.Lgs 163/2006 come recepito dalla L.R.12 /2011 nonché dell'art.8 della citata L.R.12/2011;

Visto il d.lgs 163/2006 come recepito in Sicilia con legge reg.le 12/2011;

Visto il Vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia,

Viste le linee guida dell'Anac per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

DETERMINA

1. Di Procedere all'indizione di nuova gara relativa all'affidamento in concessione del servizio di gestione della Casa di Riposo Villa Marià, sita in San Piero Patti C/da Marià, nel rispetto dei criteri determinati con l'atto d'indirizzo del consiglio comunale espresso con la delibera n.38 del 10.07.2015, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt.30 e 55 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm. e ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 di detto Decreto Legislativo, per la durata di anni 3 decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
2. Di approvare la seguente documentazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - Bando di Gara
 - Capitolato d'Oneri
 - Modulo di istanza e dichiarazioni per la partecipazione alla gara
 - Modulo dichiarazioni ex art.38 comma 1 lett.a) ,b) e c) del D.Lgs. 163/2006
 - Modulo offerta economica.
 - Modulo di istanza per partecipazione alla procedura da ditta ausiliaria.
 - Modulo dichiarazioni ex art.38 comma 1 lett.a) ,b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ditta ausiliaria
- 3.Di precisare che il CIG assegnato per l'affidamento del servizio in oggetto è : ZF7157AB53;
- 4.Di disporre la pubblicazione del bando di gara e relativi allegati all'Albo on line del Comune, sul sito ufficiale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente per giorni venti;
- 5.Di trasmettere la presente all'Albo on line del Comune per la relativa pubblicazione della presente a norma di legge;
- 6.Di dare atto che responsabile del procedimento della gara in oggetto è l'istruttore amministrativo signora Galvagno Giuseppina.

Il Responsabile del procedimento
Galvagno Giuseppina

Il Responsabile dell'Area
Segretario Comunale
D.ssa Limina Provvidenza



Comune di San Piero Patti

C.A.P. 98068

Provincia di Messina

Partita I.V.A.:00756380838

Cod. Fiscale: 86000390830

BANDO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA" "SITA IN SAN PIERO PATTI C/DA MARIA" PER ANNI TRE-
CIG n. ZF7157AB53

1. ENTE APPALTANTE:

Denominazione: Comune di San Piero Patti

Indirizzo: P.zza de Gasperi,1- 98068 San Piero Patti (ME)

telefono: 0941 /661388 fax: 0941/669114

posta elettronica (e-mail) : servizisociali@comune.sanpieropatti.me.it

sito web: www.comune.sanpieropatti.me.it

2. TIPOLOGIA DI GARA

Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt.30 ,55, 81 e 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

Determina a contrarre: n. _____.

3. OGGETTO, NATURA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto comprende:

- 3.1.la gestione in concessione della gestione della Casa di Riposo sita in c/da Marià , il cui canone annuale verrà stabilito in sede di gara.
- 3.2.la locazione dell'immobile attualmente adibito a Casa di Riposo per anziani con annessi locali adibiti a centro cottura, per la quale dovrà essere versato al Comune di San Piero Patti, per l'intera durata del contratto, un canone annuo il cui ammontare verrà stabilito in sede di gara;
- 3.3.la possibilità di utilizzare parte della struttura ben individuata e distinta da quella utilizzata come casa di riposo per lo svolgimento di altri servizi sociali, con esclusione dei servizi connessi all'accoglienza di richiedenti asilo politico e di rifugiati extracomunitari (Sprar,Cara e simili) mediante la presentazione di apposito progetto gestionale;

Il servizio di gestione appartiene alla cat. 25 CPC n. 93311 CPV n. 85311100-3 dell'allegato IIb al D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., e l'affidamento rientra negli artt.20,comma 1, e 27 del D.lgs 12.4.2006, n. 163;l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni del suddetto Decreto Legislativo che sono espressamente richiamate nel presente bando.

Le condizioni per la gestione in concessione del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato sub 2) al presente bando.

Si precisa che i primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR.

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, l'appaltatore non può per nessuna ragione sopprimerli o non eseguirli in tutto o in parte.

Tutte le attività comprese nel presente bando e nel capitolato dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, "sotto le riserve di legge".

Eventuale vendita dell'immobile in corso di contratto

Il Comune di San Piero Patti si riserva la facoltà di alienare l'immobile sede della Casa di Riposo per Anziani, impegnandosi peraltro a garantire all'appaltatore tutti i diritti che gli derivano dal presente affidamento

4. FINANZIAMENTO

Il servizio sarà finanziato dal concessionario con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. IMPORTO A BASE DI GARA/VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il canone minimo annuo posto a carico del concessionario per la locazione dell'immobile e per la gestione del servizio ammonta a € 65.600,00 annui (mensile € 5.466,67).

L'importo posto a base di gara ammonta pertanto a € 196.800,00 ed è riferito all'intero periodo di TRE anni di durata del servizio.

Non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore al canone come sopra stabilito.

Resta inteso che, giusta delibera consiliare n° 38 del 10.07.2015 sono previste le seguenti agevolazioni nella comparazione del canone in correlazione al numero di assistiti presenti nella struttura:

DA 0 A 30 ASSISTITI - 50% DEL CANONE

DA 31 A 45 ASSISTITI - 75% DEL CANONE

DA 46 A 65 ASSISTITI - 100% DEL CANONE

Non sussistono costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario che dovranno essere indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta economica.

L'importo di € 65.600,00 annui relativo al servizio di gestione in concessione della Casa di Riposo per Anziani "Villa Marià" di San Piero Patti è stato determinato giusta perizia del Responsabile dell'Area Tecnica approvata con delibera di G.M. n° 154 del 03.07.2012 e successive note del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 4475 del 02.04.2014 e n. 2637 del 05.03.2015.

Le rette degli ospiti della Casa di riposo verranno incassate direttamente dal Concessionario.

Canone a carico del concessionario

L'importo annuale del canone che il concessionario dovrà versare al concedente è stabilito nella misura che sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara e tenuto conto delle agevolazioni di cui al punto precedente.

1. L'importo a tal fine offerto in sede di gara resterà fisso e invariato fino al 31.12.2016.

2. A partire dal 01.01.2017 esso subirà annualmente una revisione pari alla variazione dell'indice ISTAT disponibile negli ultimi 12 mesi, anche per il periodo di eventuale rinnovo di cui al successivo art. 6 del presente bando.

Particolari disposizioni relative alla eventuale anticipazione del canone

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti hanno la facoltà di offrire di anticipare il pagamento del canone offerto, per la realizzazione di tutte o di parte delle opere di manutenzione straordinaria quantificata in € 162.276,24 ,giusta perizia tecnica approvata con delibera di G.M. n° 154 del 03.07.2012,ed aggiornata come da nota del responsabile dell'Area tecnica,prot. n° 4475 del 02.04.2014,conseguendo in tal caso un punteggio, la cui entità e le cui modalità di attribuzione sono stabilite al successivo punto 11. *criteri e modalità di aggiudicazione.*

Il vincitore dovrà effettuare i lavori entro sei mesi dalla stipula del contratto.

A prescindere dall'offerta di anticipazione del pagamento del canone effettuata in sede di partecipazione alla gara, nel corso del periodo di durata contrattuale, d'intesa tra il Comune ed il concessionario, potranno essere individuate altre opere di manutenzione straordinaria che il concessionario si impegna a realizzare finanziandole con il canone di locazione, anche anticipando la quota relativa agli anni successivi.

6. DURATA DEL SERVIZIO, PROROGA E RINNOVO

La durata della concessione è fissata in 3 anni, con decorrenza dalla data della stipula del contratto, o dell'avvio dello stesso sotto le riserve di legge, e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione fino ad un massimo di ulteriori 3 anni, qualora la normativa vigente al momento del rinnovo lo consenta.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso.

7. PASSAGGIO DEL PERSONALE

Il Concessionario si impegna a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 34 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 nonché gli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, nonché di quelli di seguito indicati:

- A) per le ditte, essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; per le Fondazioni o altri soggetti legittimati alla gestione della Casa di Riposo, essere riconosciuti sulla base della legislazione vigente; per le sole cooperative sociali, essere iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali della Sicilia ai sensi dell'art.26 della LR. 22/1986 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 381/1991);
- B) aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale complessivo non inferiore ad €. 800.000,00 per la gestione di Case di Riposo;

- C) presentare la dichiarazione di due istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi della L. 1.9.1993, n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente;
- D) di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello del presente bando per un ammontare complessivo pari a €. 400.000,00 in strutture con un numero di ospiti medio nel triennio di 50;
- E) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

I requisiti di partecipazione di cui alle lettere A), B), D) e E) vanno attestati dal concorrente nell'istanza di partecipazione/dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

In caso di R.T.I., i requisiti di cui ai punti B), D) e E) devono intendersi quelli determinati dalla somma fra tutti gli associati del dato richiesto.

I requisiti di cui ai punti A) e C) devono essere posseduti da tutti i concorrenti raggruppati, in relazione alla rispettiva natura.

In caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60% dalla capogruppo; la restante percentuale del 40% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti.

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste dal presente bando, può provare la propria capacità economica e finanziaria (lett. B e C), mediante qualsiasi documento, la cui idoneità sarà valutata dalla stazione appaltante.

Documentazione da presentare per la dimostrazione dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico-finanziari dichiarati o prescritti dal presente bando per l'ammissione alla gara:

- bilanci d'impresa relativi agli ultimi tre esercizi,
- elenco con l'indicazione dei servizi uguali o simili a quelli di gara, svolti nel triennio completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati prestati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, da una dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, con autodichiarazione dello stesso concorrente.

La predetta documentazione può essere presentata dai concorrenti anche in sede di presentazione di offerta, inserendola nella busta "Busta A – documentazione amministrativa" (vedi successivo punto 12).

Qualora le informazioni ed i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti siano contenuti in certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, non potranno essere prodotti e non saranno accettati i certificati rilasciati dalle amministrazioni medesime. In tal caso il concorrente dovrà fornire gli elementi utili ed indispensabili per consentire alla stazione appaltante l'acquisizione d'ufficio dei dati necessari per la relativa verifica (a tal fine può essere utilizzato il modello all. sub 1).

Si precisa inoltre (determina Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 5 del 21.5.2009) che i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi ai seguenti periodi:

- a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti;
- b) i certificati dei servizi eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

9. AVVALIMENTO

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.

Non è ammessa, a **pena di esclusione**, la partecipazione contemporanea alla presente gara dell'ausiliario e dell'ausiliato quali distinti concorrenti.

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell'impresa ausiliaria debbono essere dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. A tal fine è preferibile che vengano utilizzati i modelli predisposti dalla stazione appaltante ed allegati sub. 1) (concorrente) e 3) (ausiliario) al presente bando.

Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.Lgs n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 medesimo.

Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'art. 49, c. 11 del D.Lgs n. 163/2006.

10. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art 37 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'istanza di partecipazione con la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata l'associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

I costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto che saranno svolte da ciascuno di essi. A tal fine può essere utilizzato il modello all. sub. 1). Detta indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano l'intenzione di riunirsi.

Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.

11. CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio sarà aggiudicata alla ditta che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, stimata sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati :

- | | |
|---------------------|-------------|
| - offerta tecnica | punti 55,00 |
| - offerta economica | punti 45,00 |

1) Offerta tecnica

punti 55,00

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità:

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A.1 | Progetto di sviluppo del modello organizzativo per la gestione della struttura, comprensivo di tutti i servizi previsti dal presente bando, con particolare riferimento allo sviluppo del progetto assistenziale messo a disposizione del Committente e del controllo di gestione. Il progetto dovrà essere esplicativo delle responsabilità e dei livelli di coordinamento, contenuti, metodi e strumenti di lavoro, ecc.; | punti 20 |
| A.2 | Progettualità: progetti ordinari e/o innovativi da attivare presso la struttura in relazione ai diversi servizi, proposti ecc.; | punti 15 |
| A.3 | Organizzazione, piani di lavoro delle attività, con numero del personale utilizzato, turni e monte ore, funzionamento Prodotti utilizzati, per ciascun servizio | punti 10 |
| A.4 | Politica del personale: inserimento lavorativo, sostituzioni, formazione, gestione turn over, sicurezza, inserimento lavorativo anche di categorie protette; | punti 5 |
| A.5 | Controllo della qualità: strumenti e metodi che si intendono utilizzare per lo sviluppo della qualità ed il controllo interno della qualità prodotta dai diversi servizi. | punti 5 |

In sede di attribuzione del punteggio la Commissione terrà in linea di massima in particolare considerazione, in ordine di importanza decrescente, dei seguenti elementi:

- A.1 Metodologia organizzativa che garantisca il migliore coordinamento tra i vari servizi nonché proposte operative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni dell'anziano, come si manifestano nel corso dell'intera giornata e nel tempo della permanenza nella struttura;
- A.2 Efficacia del progetto proposto per incrementare le potenzialità della struttura attraverso lo svolgimento di ulteriori servizi;
- A.3 Cura dell'ordinario e proposte innovative; l'anziano quale centro di riferimento per la soddisfazione dei suoi bisogni come persona;
- A.4 Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali nella comunità;
- A.5 Metodi e qualità dell'inserimento lavorativo, proposte di miglioramento della sicurezza compresa la formazione specifica del personale, metodi organizzativi, programma formativo del personale.

Il progetto con lo sviluppo dei 5 temi non dovrà superare i 50 fogli formato A4, compilati su di un solo lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, con un massimo di 50 righe per pagina compresi gli spazi, non superiore a 90; sono consentiti sino al massimo di 3 allegati (schede tecniche).

Ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii., la valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'all. P al D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii., attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per ciascun concorrente si procederà quindi ad effettuare la somma dei punti così ottenuti per ogni singola voce al fine di ottenere il punteggio del presente elemento di valutazione.

Si precisa che per essere ammessi all'apertura delle offerte economiche, i concorrenti dovranno aver raggiunto in sede di valutazione dell'offerta tecnica un punteggio minimo come sopra determinato di punti 31 su 45 attribuibili.

2) Offerta economica:

punti 45,00

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata con le seguenti modalità:

- 2.1 anticipo del canone offerto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria

punti 10,00

All'importo più conveniente offerto verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 10,00 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo:

$$\text{Punteggio} = 20 \times Y \text{ dove } Y = \frac{\text{canone del quale viene offerta l'anticipazione}}{\text{maggiore canone del quale viene offerta l'anticipazione}}$$

Si precisa che:

- ai concorrenti che non offrono alcuna anticipazione saranno attribuiti punti 0,00

2.2) Prezzo:

punti 35,00

~~L'importo da prendere in riferimento per l'attribuzione del punteggio applicando l'algoritmo di seguito indicato sarà determinato nel modo seguente:~~

- n° gratuità ricoveri residenti per ciascuna gratuità

(€ 4800,00 annui)

a sommare

€.

- corrispettivo annuo offerto per la locazione dell'immobile €
- importo complessivo da prendere a riferimento per l'attribuzione del punteggio €

All'importo più conveniente come sopra determinato verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 35,00 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo:

$$\text{Punteggio} = 35 \times Y \quad \text{dove } Y = \frac{\text{prezzo offerto}}{\text{prezzo più conveniente}}$$

In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all'offerente che avrà conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica. Nel caso di parità di punteggio della qualità tecnica si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24. Ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all'invito della Commissione di formulare un'offerta economica migliorativa, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si precisa altresì che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.

L'offerta è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo necessario all'Ente per addivenire all'aggiudicazione della gara.

In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà valido quello a lei più favorevole.

Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l'una sia aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più favorevole per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

12. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso, dovrà riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà pervenire a questa Amministrazione entro le ore _____ del giorno _____.

La gara si svolgerà giorno _____ alle ore 9,30 presso gli Uffici Comunali.

Tutta la documentazione costituente l'offerta dovrà essere contenuta in un **plico principale**, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta: "gara del giorno _____ per l'affido in concessione della gestione della Casa di riposo per Anziani "Villa Marià" di San Piero Patti (ME).

Il **plico principale** di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione, TRE BUSTE**, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura "**Busta A - documentazione amministrativa**", "**Busta B - offerta tecnica**", "**Busta C - offerta economica**".

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui lembi del plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario.

Nella "Busta A – Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, **preferibilmente** compilata sul modello del facsimile allegato sub 1) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente o della ditta mandataria e dei mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti;
- 2) copia integrale del capitolato speciale, sottoscritto in ogni pagina per accettazione, all. sub. 2); qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato d'appalto potrà essere firmato dal solo mandatario;
- 3) cauzione provvisoria, per l'importo di € 3.936,00, (2% importo a base d'asta), da prestare ai sensi dell'art. 75 del D.lgs n. 163/2006 **con le modalità più avanti indicate alla voce "GARANZIE;**
- 4) eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte della fornitura/del servizio che la ditta intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163. Per la disciplina del subappalto si fa rinvio alla apposita voce "SUBAPPALTO".
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l'appaltatore ogni possibilità di subappalto;
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nelle buste riservate all'offerta tecnica ed a quella economica;
- 5) due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti la solidità economica e finanziaria dell'impresa;
- 6) **ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 70,00 a favore della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a titolo di contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in applicazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della deliberazione della Autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 21.12.2011.**
Al riguardo si precisa che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. **A riprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere allegata all'offerta copia stampata della ricevuta di conferma;**
 - **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.
- 7) **per le sole ditte ausiliarie:**
 - 7.1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione preferibilmente compilata sul modello del facsimile allegato sub 3) al presente bando, resa dal rappresentante legale della ditta ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che, in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che rappresentano legalmente i mandanti.

- 7.2) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al comma precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
- 8) **solo per i soggetti di cui all'art. 34 , comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 eventualmente già costituiti:**
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell' art. 37, c. 8 del D.lgs n. 163/2006;
solo per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 costituendi:
dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario;
- 9) **solo per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 già costituiti o costituendi**
l'indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi;
(a tal fine può essere utilizzato l'allegato mod. sub 1 nel quale sono state inserite le relative dichiarazioni);
- 10) **eventuale: documentazione prescritta al punto "8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"** per la dimostrazione dei requisiti stabiliti dal bando per l'ammissione alla gara;
- 11) dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene debba eventualmente essere sottratta all'accesso, con le modalità indicate al successivo punto "accesso agli atti".

I documenti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7.1) 9), 10) e 11) non sono soggetti all'imposta di bollo.

Verifica delle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri concorrenti.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana con traduzione giurata.

Si precisa in particolare che all'aggiudicatario sarà chiesto, ai sensi dell'art 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dell'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii di dichiarare il valore economico del costo del lavoro (con indicazione delle qualifiche del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto e le corrispondenti retribuzioni orarie), nonché il costo relativo alla sicurezza a carico dell'impresa riferito all'attività svolta per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto.

Verrà altresì effettuata, con le modalità previste dalla vigente legislazione, la verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta aggiudicataria.

L'eventuale valutazione negativa della adeguatezza e sufficienza del valore dichiarato comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nella “**Busta B – Offerta tecnica**” dovranno essere inseriti:

1. la documentazione che consenta la valutazione del valore tecnico dell’offerta secondo quanto indicato al precedente articolo 11. “*criteri e modalità di aggiudicazione*”;
2. una bozza del regolamento della Struttura;
3. una bozza del “Contratto con l’utente” .

Il progetto con lo sviluppo dei 5 temi non dovrà superare i 50 fogli formato A4, compilati su di un solo lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, con un massimo di 50 righe per pagina compresi gli spazi, non superiore a 90; sono consentiti sino al massimo di 3 allegati (schede tecniche).

Tutto il materiale facente parte dell’offerta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente.

Nel caso di costituendo R.T.I. i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal mandatario.

Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione di uno o più dei soggetti indicati ai precedenti tre commi, la Commissione ha la facoltà di richiedere agli interessati di completare la sottoscrizione.

Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla Commissione.

Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata all’offerta economica.

Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

Nella “**Busta C – Offerta economica**” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo, utilizzando preferibilmente il prospetto allegato sub. 4) al presente documento e contenere tutti i dati ivi richiesti; essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito, dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.

L’offerta deve contenere il canone annuo, espresso in cifre ed in lettere, offerto in aumento rispetto a quello di € 65.600,00 posto a base di gara, che il concessionario corrisponderà al Comune per l’intero periodo di 3 anni di gestione della Casa di Riposo per Anziani “ Villa Marià”,ferme restando le agevolazioni previste al punto 5.

Non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore al canone come sopra stabilito.

Alla predetta offerta economica dovrà essere allegato il Piano economico - finanziario della gestione in concessione dei servizi di cui all’oggetto, con indicazione analitica su base annua delle entrate e delle spese, per tutto l’arco temporale prescelto, comprensivo degli eventuali investimenti (dei quali andrà specificato il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione, ai sensi dell’art. 143, comma 7, del D.Lgs 163/2006). Detto piano non sarà oggetto di valutazione ma sarà parte integrante del contratto.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso per tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie e di cura alla persona.

Le restanti prestazioni che costituiscono il servizio sono subappaltabili in misura non superiore al 30%.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

14. GARANZIE

Cauzioni provvisoria e definitiva

La cauzione provvisoria: l'offerta è corredata da una garanzia, di €. 3.936,00 (euro tremilanovecentotrentasei/00), pari al due per cento dell'importo dei servizi.

La cauzione, ai sensi dell'art.75 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante ovvero mediante fideiussione, che sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- a pena di esclusione l'impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Cauzione provvisoria dei raggruppamenti temporanei di concorrenti NON ancora costituiti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 8/2005).

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria dai ~~raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a~~ costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 163/2006 qualora l'aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

La cauzione definitiva è costituita da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dei servizi, con le modalità e nella misura previste dall' art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:

L'importo delle garanzie provvisoria e definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Riunioni di concorrenti.

Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale o pro quota:

Al riguardo si precisa che:

- in caso di raggruppamento orizzontale di concorrenti:
 - qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
 - qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia NON va riconosciuto;
- in caso di raggruppamento verticale di concorrenti:
 - qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
 - qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 75, c. 7 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto solo per la quota parte ad esse riferibile.

Altre garanzie:

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza o più polizze di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

15. DIVISIONE IN LOTTI

Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l'offerta dovrà essere unitaria per l'intero servizio.

16. VARIANTI

Le varianti al capitolato speciale d'appalto sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l'offerta tecnica.

17. ONERI PER LA SICUREZZA

Non sussistono costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal concessionario che dovranno essere indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta economica.

Il concessionario dovrà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione presentare, a pena di decadenza della stessa, il documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) del servizio affidato.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

18. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di ammissione ed il sorteggio saranno effettuati in seduta pubblica il giorno _____ presso la sede del Comune di San Piero Patti, in seduta pubblica.

Alla seduta di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l'intervento dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara.

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011 nonché dall'art. 8 della medesima legge regionale.

La valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica verrà effettuata dalla citata Commissione, in una o più sedute tecniche, delle quali sarà redatto apposito verbale.

Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni di preavviso, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, comunicherà gli esiti della verifica effettuata sui requisiti dichiarati dalle ditte sorteggiate, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura di ciascuna di esse ed all'individuazione del migliore offerente.

Verifica dell'anomalia dell'offerta

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anomale.

L'individuazione dell'offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata all'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione.

19. ALTRE CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti saranno esclusi nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica o l'offerta economica ovvero ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che ~~sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.~~

Costituiscono elementi essenziali del bando di gara e pertanto determinano l'esclusione del concorrente:

- il mancato possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-organizzativo, nonché di idoneità professionale prescritti dal bando di gara;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà;
- in caso di costituendo raggruppamento, nella mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del titolare o del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà;
- la mancata presentazione delle offerte entro il termine stabilito dal presente bando;
- la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- il mancato pagamento all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del contributo stabilito ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

“Soccorso istruttorio”

Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressamente previste nei precedenti commi, i concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dal I comma dell'art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, la seduta di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai concorrenti qualora il loro numero sia inferiore a 20, mentre sarà solo pubblicata sul sito internet www.comune.sanpieropatti.me.it qualora il loro numero sia pari o superiore a 20.

20. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 163/2006 e dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell'appalto, con le modalità previste dalla vigente legislazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria;

- b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) consegnare la scheda Mod. GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n.269, convertito, con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n.726, nonché della Legge 23 dicembre 1982, n. 936, per l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di appalto, puntualmente e completamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta;
- d) consegnare copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione del servizio;

- e) rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi del D. Lgs 9.4.2008, n. 81.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni nella legge 22.11.2002 n. 266, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue ope legis.

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria, l'Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda.

Accesso agli atti

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l'accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dal combinato disposto dei commi 5, lett. a) - b), e 6 dell'art. 13 e dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2007, n. 163 e ss.mm.ii.. Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed il D.P.R. 184/2006.

Pertanto, ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara, dovrà presentare una apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare l'accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.

Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A" - "Documentazione amministrativa".

Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell'art. 13 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., sarà comunque consentito l'accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Clausola compromissoria

Ai sensi dell'art. 241 c1-bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

21. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all'art.2 della legge 23 dicembre 1982, n.936 e legge 55/90 come successivamente modificata ed integrata. Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi.

Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione, onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo Ente.

L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dai subappaltatori e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio.

22. MODALITA' DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento del canone di locazione sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente

contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

23. PUBBLICITÀ, VISIONE, RITIRO DEL BANDO DI GARA E ALTRE INFORMAZIONI

Il presente bando e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su Internet, agli indirizzi, www.comune.sanpieropatti.me.it

Le richieste per l'invio della documentazione e per le informazioni complementari di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 163/2006, dovranno pervenire alla stazione appaltante **entro il termine ultimo di dodici giorni antecedenti quello di presentazione delle offerte**. Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento.

I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire, anche a mezzo fax o posta elettronica entro le ore 12.00 del 17 giugno 2015 e le relative risposte saranno pubblicati su internet all'indirizzo www.comune.sanpieropatti.me.it

Il responsabile del procedimento al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, è la Sig.ra Giuseppina Galvagno.

Le informazioni potranno essere altresì richieste:

- per aspetti di natura edilizio-urbanistici: arch: Giacomo Furnari - tel. 0941/661388 fax 0941/669114 e-mail: areatecnicasanpieropatti@virgilio.it-
- per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: Dott.ssa Provvidenza Limina - tel. 0941/661388, fax 0941/669114 e-mail : segretario@comune.sanpieropatti.me.it -

24. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il concorrente dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara (la dichiarazione è stata inserita nell'istanza di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante e della quale il concorrente si può avvalere) di essersi recato sul luogo ove deve essere eseguito il servizio e quindi di aver effettuato con la Direzione il sopralluogo preventivo per la sicurezza dei lavori affidati a Terzi (Art. 26, D. Lgs. 81/08).

Il sopralluogo potrà svolgersi nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

La stazione appaltante rilascerà la certificazione di presa visione dei luoghi.

Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti potranno prendere appuntamento con la Sig.ra Giuseppina Galvagno

25. ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

Non si farà luogo all'apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti dopo il termine precedentemente indicato.

Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che

facciano riferimento ad altre offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di apertura dell'asta.

Lo svincolo dell'offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L'offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

La validità dell'offerta è subordinata all'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. **In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.**

Alle ditte che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell'esito della gara, con indicazione del vincitore e dell'importo di aggiudicazione.

Il riferimento operato nel presente bando al D.lgs 12.4.2006, n. 163 deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi, e come recepito nella Regione Sicilia con la L.R. n° 12/2011.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia nonché alle norme del Capitolato speciale di appalto, **nell'intesa che in caso di discordanza, le prescrizioni di legge e regolamentari, nonché quelle contenute nel bando prevarranno su quelle del Capitolato Speciale d'appalto.**

Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si informa che avverso la determinazione n. 46 dell'8 giugno 2015 di approvazione del presente bando, può essere promosso ricorso al TAR competente nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando medesimo.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

San Piero Patti li, _____

Il Responsabile Area Amministrativa
Socio Culturale
(Dott.ssa Provvidenza Limina)

Allegati:

1. All. sub 1 e sub 1.1 modulo istanza dichiarazioni partecipazione;
2. All.sub 2 capitolato speciale d'appalto;
3. All. sub 3 e sub 3.1 dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
4. All. su 4 modello offerta economica.



Comune di San Piero Patti

ALL. SUB 2

C.A.P. 98068

Provincia di Messina

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.:00756380838

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE VILLA MARIA’ PER IL PERIODO DI TRE ANNI-CIG ZF7157AB53

Approvato con determinazione del Responsabile di Area n.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è il servizio generale di gestione della struttura per anziani di proprietà comunale denominata “Villa Marià”, da attuarsi con le modalità specificate nel presente capitolato e nel rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza.

La Casa di Riposo costituisce un potenziamento della rete dei servizi residenziali e territoriali, a favore dei cittadini anziani che, per particolari motivi, non possono vivere autonomamente presso la loro abitazione, presso i loro familiari o essere affidati a famiglie.

Il Concessionario deve porsi l’obiettivo di intervenire a sostegno degli anziani, fornendo prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario, culturale e ricreativo, nonché tutte le prestazioni utili a migliorare l’autonomia ed il benessere dell’ospite.

La cura degli ospiti si realizza attraverso programmi che valorizzino la persona anziana e agiscano coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità, secondo le indicazioni della normativa vigente.

Rappresentano obiettivi qualificanti della struttura:

- il prendersi cura della persona
- l’attenzione alla rete dei rapporti già esistenti o da favorire
- la sistematica ricerca di collaborazioni con le famiglie degli ospiti e con i Servizi Sociali di riferimento.

Costituisce oggetto di concessione anche la possibilità di utilizzare parte della struttura ben individuata e distinta da quella utilizzata come casa di riposo, per lo svolgimento di altri servizi sociali, con esclusione dei servizi connessi all’accoglienza di richiedenti asilo politico e di rifugiati extracomunitari (Sprar-Cara e simili), mediante la presentazione di apposito progetto gestionale.

Con la concessione, il Comune affida la gestione al Concessionario che ne assume i relativi rischi d’impresa dei servizi di:

- Casa di Riposo, ivi compresa la gestione delle rette mediante riscossione diretta delle tariffe e con i relativi eventuali insoluti;
- Altri servizi sociali individuati nel progetto presentato dall’affidatario, per l’utilizzazione di parte della struttura distinta da quella adoperata come Casa di Riposo;

Il valore complessivo presunto della concessione, per tre anni, sulla base delle vigenti tariffe ed in caso di presenza completa e costante di n. 65 ospiti, è pari ad € 196.800,00 rinnovabili per altri tre anni.

Art. 2 – Descrizione della struttura

La struttura per anziani "Casa di Riposo Villa Marià" è sita in San Piero Patti (Me)- C/da Marià. E' strutturata per ospitare, in camere da uno o due letti, fino a 65 ospiti, in condizioni di autosufficienza psicofisica, ma richiedenti comunque un elevato livello di assistenza tutelare, infermieristica e di supporto sociale, e in condizioni di non autosufficienza; la ripartizione ed il numero dei letti tra posti per autosufficienti e non autosufficienti è prevista in proporzione dell'80% per autosufficienti e del 20% per non autosufficienti, tuttavia tale proporzione potrà variare nel corso della concessione per l'evolversi dello stato di salute degli ospiti, senza che possano essere mutate le condizioni di affidamento della concessione stessa, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni e con la previsione delle rette corrispondenti

L'edificio dato in concessione, come risulta nelle planimetrie allegate al presente capitolato (allegato A), si sviluppa su un piano terra e due piani fuori terra, collegati da ascensori.

Art. 3 – Durata della concessione

La durata della concessione è di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, previa valutazione dell'amministrazione comunale.

Qualora il concedente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Il concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso.

I primi sei mesi si intendono effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, il Concedente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR.

Durante il periodo di vigenza della concessione, in ottemperanza a sopravvenute normative nazionali o regionali, al Comune potrà subentrare, in veste di Concedente, con tutti i relativi diritti ed obblighi, altro soggetto pubblico, senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni od eccezioni. In tale eventualità la parte del canone riferita alla locazione, dovrà comunque continuare ad essere versata al Comune Concedente.

Art. 4 - Autorizzazioni

La struttura ha un funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

La stessa, a tutt'oggi, è gestita dalla Cooperativa " Servizi Sociali", regolarmente autorizzata con Decreti Assessoriali.

Art. 5 – Canone a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà versare al Concedente un canone annuo per la locazione dell'immobile e per la concessione del servizio. Tale canone sarà definito in sede di gara e dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in rate semestrali uguali, entro il quindici di gennaio ed il 15 di luglio.

Il valore del canone rimarrà fisso ed invariato per il primo anno della concessione. In seguito verrà incrementato con l'adeguamento del canone agli indici ISTAT, anche per il periodo di eventuale rinnovo.

Atteso che attualmente si registra la presenza nella casa di riposo di un numero di assistiti corrispondente a circa il 50% della sua potenzialità, per agevolare la gestione della struttura il canone va corrisposto nella misura che segue:

- da 0 a 30 assistiti – 50% del canone
- da 31 a 45 assistiti - 75% del canone
- da 46 a 65 assistiti – 100% del canone

Tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione devono essere registrati su conti correnti dedicati e le parti assumono espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle vigenti normative.

Il canone deve essere coerente con il piano economico-finanziario della gestione in concessione (presentato in sede di gara). Tale piano deve presentare l'indicazione analitica, su base annua, delle entrate e delle spese e comprensivo degli eventuali investimenti, nonché deve essere coerente rispetto alle rette vigenti, all'offerta tecnica e ad adeguati standards di qualità dei servizi offerti.

Art. 6 - Piani di intervento

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le procedure necessarie per l'accoglimento e la permanenza degli anziani, secondo le modalità definite dalla normativa regionale, a redigere, per ogni anziano inserito, un piano individuale di intervento e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare periodicamente.

I piani individuali devono prevedere tutte le prestazioni atte allo sviluppo delle potenzialità ed al mantenimento delle capacità specifiche di ogni singola persona, anche in rapporto alla vita sociale del territorio.

Il concessionario ove si avvalga della facoltà di presentare un progetto di utilizzo di parte della struttura, non adibita a casa di riposo, dovrà predisporre ed allegare anche piani di intervento idonei per i servizi che si propone di attuare.

Art. 7 - Servizi socio-sanitari

Le esigenze di carattere sanitario e socio assistenziale degli ospiti vengono garantite mediante i servizi del territorio, fatto salvo l'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi di legge discendenti dalla modifica della tipologia dei posti letto autorizzati.

I servizi che il Concessionario deve erogare hanno lo scopo di soddisfare esigenze primarie (igiene, alimentazione, riposo ecc..) e di tutela, di eventuale recupero psicofisico e di mantenimento delle capacità esistenti. Debbono inoltre tendere a salvaguardare l'autonomia dell'ospite, a stimolarne al massimo l'autosufficienza ed essere finalizzati al mantenimento della capacità funzionale della persona.

Tenendo conto delle vigenti normative e dei relativi parametri, sono previsti:

- servizio sanitario assistenziale con operatori socio sanitari e addetti all'assistenza 24 ore su 24, che presteranno le cure necessarie, provvederanno all'igiene, all'alimentazione, al rapporto con i familiari;
- servizio infermieristico con infermieri professionali che devono garantire la reperibilità notturna;
- servizi educativo-animativi, fisioterapici, logopedici, psicologici;
- servizi di lavaggio della biancheria e prestazioni di barbiere, parrucchiere e pedicure.

Art. 8 - Servizi alberghieri

Gli ospiti devono usufruire di un servizio vitto, di un servizio lavanderia e di un servizio di pulizia delle camere, nell'ambito di un modello di gestione che sia elastico e flessibile in modo da consentire la soddisfazione di eventuali richieste od esigenze specifiche. Il Concessionario dovrà pertanto organizzarsi in tal senso, con possibilità, ad esclusione dei servizi assistenziali, sanitari, di cura alla persona, della cucina e delle pulizie, di rivolgersi a privati esterni, attraverso il ricorso al subappalto con le modalità stabilite dalla legge.

Per quanto riguarda il vitto, i pasti dovranno essere serviti in orari opportuni, indicativamente dalle 11.30 alle 12.30 il pranzo e dalle 18.30 alle 19.30 la cena. Il menù dovrà essere adeguato ai bisogni dell'ospite e tener conto di prescrizioni dietetiche; dovrà includere la possibilità di scegliere tra più portate, dovrà essere completato da frutta o dessert, bevande (anche queste a scelta tra vino, acqua e bibite), con pane e/o grissini a scelta, sia a pranzo che a cena; dovrà variare giornalmente e preferire piatti caldi d'inverno e piatti freschi d'estate. Il Concessionario dovrà garantire che le materie prime utilizzate per la preparazione dei cibi siano di prima qualità e che i cibi vengano preparati secondo le norme vigenti in materia di preparazione degli alimenti. Lo schema di menù e le tabelle dietetiche

dovranno essere approvate dai servizi competenti dell'ASL. La quantità del vitto dovrà essere congrua e in grado di soddisfare le esigenze alimentari dell'ospite.

Art. 9 – Direzione della struttura

Il Concessionario dovrà affidare la direzione della struttura, in modo continuativo e a tempo pieno, ad un responsabile dotato di qualifica professionale appropriata, di comprovata esperienza (almeno triennale per servizi analoghi) ed affidabilità per svolgere tale funzione.

Il nominativo dovrà essere comunicato al Concedente, prima dell'inizio delle attività, unitamente al suo domicilio e ad un numero telefonico per la reperibilità.

Per la corrispondenza inerente la struttura il Concessionario dovrà utilizzare carta intestata riportante la dicitura "Casa di Riposo Comunale Villa Marià – Comune di San Piero Patti", con successiva denominazione del Concessionario, con relativo numero di telefono ed indirizzo.

Art. 10 - Tipologia del personale

Il Concessionario dovrà garantire un organico di operatori ed una presenza temporale conforme rispetto alle vigenti normative ed a quelle che dovessero sopravvenire durante la vigenza della concessione.

Il personale dovrà essere calcolato in rapporto alla tipologia e al numero degli ospiti, all'organizzazione e alla gestione delle attività, nel rigoroso rispetto dei parametri regionali o su parametri superiori.

In particolare dovranno essere garantiti:

- a) direzione della struttura;
- b) personale per assicurare i servizi generali (cucina e pulizie);
- b) personale infermieristico;
- c) personale assistenziale (OSS)
- d) eventuale personale riabilitativo (fisioterapista, logopedista e psicologo);
- e) personale dell'area sociale;
- f) personale per attività di animazione.

Possono, inoltre, essere utilizzate altre risorse quali volontari e tirocinanti, che non possono, in ogni caso, operare in sostituzione del personale della struttura.

Il Concessionario dovrà prevedere un modello organizzativo che assicuri la sostituzione del personale assente.

Ove si avvalga della facoltà di presentare altri progetti per l'utilizzo di parte della struttura che prevedono la presenza di personale con particolari qualifiche, dovrà essere garantita la presenza delle figure professionali necessarie e nella misura prevista.

Art. 11 – Ammissione nella struttura

Per l'individuazione dei cittadini da inserire nella struttura, il Concessionario opererà in collaborazione con il servizio sociale competente, con il medico di fiducia dell'assistito, integrato da apporti specialistici, e con i Servizi competenti dell'ASL, come previsto dalla normativa regionale vigente.

L'assegnazione del posto è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità per l'anziano, la sua famiglia o i Servizi competenti dell'ASL di disporre diversamente.

L'acquisto dei medicinali eventualmente occorrenti verrà effettuata a cura del Concessionario, mentre rimarranno a carico degli ospiti le spese relative alla quota di competenza.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione.

Il Comune non ha obbligo alcuno di reperimento degli ospiti. Le domande di ammissione, redatte in carta libera, devono essere indirizzate direttamente al Concessionario. Questi costituirà idonea commissione che valuterà le domande con i relativi allegati per formare la graduatoria di accesso.

~~L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati, che al momento dell'ingresso, dovranno produrre idonea certificazione medica.~~

Nello stilare la predetta graduatoria dovranno essere applicati i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- 1) residenza in San Piero Patti da almeno un anno ininterrotto;

2) non residenti.

Art. 12 – Rette

Le rette rappresentano il corrispettivo per il servizio offerto all'utenza.

Il Concessionario dovrà applicare le rette in vigore al momento dell'ingresso, come stabilite dalle vigenti normative regionali in materia; le rette possono essere annualmente aggiornate dal Comune, entro il limite massimo degli indici ISTAT.

Eventuali ulteriori modifiche generalizzate alle rette possono essere autorizzate dal Comune se giustificate da significativi miglioramenti nelle prestazioni assistenziali e/o sanitarie o in conseguenza di maggiori oneri stipendiali per il personale impiegato, in ogni caso sulla base di uno specifico, dettagliato e documentato piano economico-organizzativo.

La retta può essere aumentata, eccezionalmente, nel caso in cui il Concessionario fornisca agli ospiti servizi maggiori e diversificati e comunque sempre previo accordo con gli interessati, con le rispettive famiglie e con il Comune di San Piero Patti.

Nel caso in cui il Comune decidesse di introdurre agevolazioni per il pagamento delle rette, o per le integrazioni alla retta fino al raggiungimento della tariffa regionale a favore di cittadini residenti da almeno due anni nel territorio comunale, previa verifica da parte dei servizi sociali comunali sulla sussistenza di comprovate esigenze di disagio, il Concessionario avrà diritto al pagamento, da parte del Comune stesso, delle somme conseguenti alle minori entrate relative alle rette. A tal fine il Concessionario dovrà produrre idonea documentazione per ottenere i relativi pagamenti che saranno posticipati e semestrali.

Il Comune potrà procedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di integrazione delle rette RICOMPENSANDO la compensazione con quota parte del canone dovuto.

Le rette verranno incassate direttamente dal Concessionario, il quale dovrà annualmente dare rendiconto completo al Comune degli incassi avvenuti e di eventuali casi di morosità. In nessun caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli ospiti della struttura.

L'ospite della struttura è tenuto al pagamento della retta mensile e degli eventuali aggiornamenti della medesima.

Qualora l'ammissione avvenga nella seconda metà del mese, la quota da corrispondere sarà ridotta del 50 %.

In caso di decesso dell'ospite durante la sua permanenza nella struttura, la quota mensile dell'ultimo mese di fruizione del servizio verrà corrisposta nella seguente misura:

- a) riduzione del 50 % in caso di decesso entro il 15 del mese in corso;
- b) intero corrispettivo in caso di decesso nella seconda quindicina.

Non sono inseriti nella retta i costi per telefono, ticket sanitari, prodotti e generi ad uso personale, trasporti.

Art. 13 – Presenze temporanee

E' consentita l'occupazione dei posti eventualmente liberi per presenze temporanee. Alle presenze temporanee verranno applicate le tariffe previste dal Comune per le rispettive tipologie di utenza.

Art. 14 - Servizi per persone non ospiti della struttura

E' possibile l'accesso a pagamento per usufruire di specifici servizi e/o interventi. A tal fine il Concessionario dovrà preventivamente concordare con il Comune le modalità ed i costi del servizio e/o dell'intervento assistenziale per persone non ospiti della struttura.

La definizione di tali importi e le successive variazioni sono di competenza del Comune.

Il prospetto delle tariffe in vigore dovrà essere esposto all'ingresso dei locali in luogo ben visibile ai frequentatori e dovrà essere redatto su carta intestata e sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario.

Art. 15 - Regolamento

Nel rispetto delle normative vigenti, il Concessionario dovrà predisporre "Il Regolamento della Struttura" ed il "Contratto con l'utente", per una più dettagliata descrizione dei servizi e per una migliore definizione dell'organizzazione del personale, nel quale vengano stabiliti i diritti degli

ospiti, disciplinati il loro comportamento, quello dei loro parenti e conoscenti nonché del volontariato.

Tali atti dovranno essere concertati con il Concedente ed approvati dallo stesso.

Art. 16 - Passaggio del personale

Il Concessionario dovrà, in via prioritaria, attuare il passaggio diretto del personale attualmente operante, con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti acquisiti di natura giuridica ed economica.

L'appaltatore si impegna altresì a garantire, salvo accordi sindacali diversi, i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale e di contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

Art. 17 - Gestione del personale

Il Concessionario dovrà assicurare le prestazioni previste con proprio personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo ed in conformità alle normative vigenti.

I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo applicato e l'attestazione di iscrizione all'Albo professionale di riferimento, ove richiesto, dovranno essere presentati al Comune prima della stipula del contratto.

Il Concessionario dovrà garantire continuativamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Il Concessionario dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs n.81/2008 e s.m.ed i. in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali. Sono a carico del Concessionario eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i..

Il Concessionario dovrà fornire un'adeguata professionalità ai soci e dipendenti garantendo la loro formazione e l'aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Il Concessionario, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy.

Art. 18 - Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le Cooperative Sociali, nei rapporti con i soci.

~~I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.~~

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al personale.

Il Concessionario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi potrà essere motivo di risoluzione del rapporto concessorio.

Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 19 - Arredi e attrezzature della struttura

Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e alla piena efficienza della struttura, dell'arredamento e delle attrezzature. La fornitura e la messa in posa degli arredi e delle attrezzature, che il Concessionario ritenesse di dover inserire perché richieste dalla vigente normativa regionale o per migliorare l'erogazione dei servizi, sono a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà redigere apposito inventario, copia del quale sarà consegnato agli uffici comunali.

Per gli arredi e attrezzature già presenti, o il cui acquisto sia già programmato e finanziato, il Concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla loro sostituzione in caso di usura; dei medesimi verrà redatto apposito inventario. Eventuali integrazioni della tipologia, quantità e qualità delle attrezzature e degli arredi sono poste in capo al Concessionario, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 20 - Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dell'immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente tra il Comune e il Concessionario. Il Comune si farà carico direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario.

Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell'immobile da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al concedente.

Art. 21 - Manutenzione ordinaria

Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l'arco temporale della concessione, all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali, degli infissi, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, necessarie al fine di rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto ed alla migliore erogazione dei servizi.

Competono, a titolo esemplificativo, al concessionario:

- la pulizia ordinaria e straordinaria di locali, attrezzature ed arredi;
- manutenzione ordinaria di tutti gli impianti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi e loro eventuale sostituzione;
- tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura in caso di necessità e, in ogni caso, almeno ogni due anni;
- derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione e disinfestazione (compresi calabroni e vespe) da eseguirsi nei locali e nelle aree esterne di pertinenza;
- spalatura neve, manutenzione e pulizia completa delle aree pertinenziali alla struttura e manutenzione puntuale delle aree verdi interne alla recinzione;
- effettuazione dei controlli e della manutenzione dei dispositivi antincendio;
- raccolta e smaltimento di ogni tipologia di rifiuto a norma di legge e di regolamento comunale.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza di tutte le aree assegnate.

M

Per garantire la corretta gestione della struttura, il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Il Comune si impegna a consegnare al Concessionario l'edificio, gli arredi e le attrezzature per consentire lo svolgimento delle attività.

A seguito della sottoscrizione del contratto di concessione verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di consegna.

Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l'immobile in uno stato di manutenzione adeguato.

Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Alla scadenza della gestione, il Concessionario dovrà restituire la struttura, con i relativi impianti ed attrezzature d'uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve, naturalmente, le eventuali opere di miglioria e modifica apportate ed il normale logorio d'uso. In ogni caso, gli arredi e le attrezzature acquistati dal Concessionario rimarranno di proprietà del Concedente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

La riconsegna verrà attuata previo verbale stilato in contraddittorio con il Concessionario.

Art. 23 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

Sono inoltre a carico del Concessionario:

- a) titolarità e pagamento delle utenze telefoniche, elettriche, di riscaldamento, acqua, raccolta rifiuti e canone televisivo;
- b) la predisposizione annuale di un resoconto della gestione delle attività della struttura, articolato in interventi eseguiti. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Concedente. Inoltre il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la struttura e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento;
- c) il rispetto di tutta la normativa inerente il trattamento del personale ed in materia di privacy;
- d) l'assunzione di tutti gli oneri derivanti dall'offerta progetto e dall'offerta economica comprese le spese, imposte e tasse, di qualsiasi natura, oltre le spese tutte derivanti dalla concessione, senza diritto di rivalsa;
- e) la stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario;
- f) la stipula di contratti assicurativi relativi alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato, che prevedano:
 - copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio;
 - nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa, siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura;
 - rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente;
 - copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico di

€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). La polizza dovrà essere stipulata per tutta la durata della concessione. In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

I contratti assicurativi dovranno avere esclusivo riferimento alla concessione in oggetto ovvero essere appendice di polizze già attive, purché con le medesime caratteristiche qui richiamate ed esplicitino che le stesse polizze coprono anche il servizio in oggetto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

h) la nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

i) la tenuta del registro antincendio;

j) l'attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il Concessionario dovrà periodicamente e costantemente aggiornare con idonea documentazione scritta il Comune circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del rapporto concessorio (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato.

Il Concessionario dovrà, prima della stipula del contratto, presentare il documento di valutazione dei rischi del servizio affidato.

Il Concessionario si impegna inoltre:

1. a gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
2. a concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
3. a dichiarare al Comune concedente ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dalle prestazioni del servizio.

Art. 24 - Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Comune concedente:

1. la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione;
2. la messa a disposizione degli arredi e delle attrezzature già presenti nella struttura, come da inventario e come risultanti nel verbale di consegna;
3. la manutenzione straordinaria sull'immobile oggetto di concessione.

Art. 25 - Penalità

L'Amministrazione Comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito una casistica esemplificativa di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione, secondo i parametri più sotto precisati:

Infrazioni di tipo "A"

- mancato rispetto degli standard di prestazioni socio-sanitarie indicate dal capitolato: € 3.000,00;
- ~~mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008: € 3.000,00 per ciascun rilievo;~~
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Concessionario entro il termine assegnato: € 2.000,00 per ciascun rilievo;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine al possesso

dei requisiti richiesti da parte del personale addetto: € 3.000,00 per ciascuna unità di personale;

- mancata applicazione di norme in vigore contenute nel/nei Contratto/i Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello/degli stesso/i: € 3.000,00 per ciascuna mancanza;
- reiterato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: da € 1.500,00 ad € 3.000,00 per ciascun episodio rilevato, secondo la gravità dello stesso;
- mancato rispetto dell'organigramma e delle figure professionali previste in progetto: € 1.500,00 per ciascuna unità di personale;

Infrazioni di tipo "B"

- mancato rispetto delle procedure di autocontrollo € 1.000,00 per ciascuna mancanza;
- mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione: € 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del Concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente: € 1.000,00 per ciascuna mancanza;
- mancato rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'ospite e/o alla sua famiglia, rilevato attraverso eventuali reclami scritti dei soggetti sopraccitati e/o verificate dal personale comunale incaricato: € 1.000,00 per ciascun rilievo;

Infrazioni di tipo "C"

- mancata compilazione del diario giornaliero (consegne): € 300,00 per ciascun giorno;
- mancata manutenzione ordinaria: € 500,00 per ciascuna mancanza;
- pulizia dei locali non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente: € 250,00 per ciascun rilievo;
- mancato pagamento del canone a decorrere dal decimo giorno successivo a quello stabilito: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.

Nei casi di elevata gravità, le contro deduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.

Conformemente all'enunciato principio della progressione, la seconda penalità comminata al Concessionario per un'inadempienza commessa dello stesso tipo sarà di importo doppio del dovuto, la terza il triplo e così via.

Tenendo presente che una infrazione di tipo A equivale a punti 2, una infrazione di tipo B equivale a punti 1 ed una infrazione di tipo C equivale a punti 0,50, immediatamente dopo aver ottenuto un "totale punti infrazione" pari a 6 nel medesimo anno, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 26 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti le attività socio-assistenziali, ai sensi della Legge 241/90, il Concessionario dovrà predisporre una guida ai servizi redatta di intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art. 27 - Controlli

La vigilanza sull'espletamento del servizio verrà svolta da parte del Concedente o a mezzo degli Enti competenti, per verificare lo stato di attuazione del progetto, nonché il rispetto delle prescrizioni contrattuali, in contraddittorio con i responsabili del Concessionario.

A tal fine il Concessionario è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

L'accertato inadempimento o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere a favore del Concedente il diritto a provvedere direttamente, rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale. Resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse inadempiente per negligenza o colpa grave, ovvero ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 28 – Subconcessione e subappalto

Il Concessionario non potrà in nessun caso subconcedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima.

Il Concessionario dovrà gestire direttamente tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie, di pulizia, di cura alla persona e di cucina.

Le restanti prestazioni sono subappaltabili in misura non superiore al 30%, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e di cui alle ulteriori norme che regolano la materia.

Art. 29 - Decadenza della concessione

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi:

- a) modificazione della destinazione d'uso dei locali assegnati;
- b) cessione della concessione;
- c) scioglimento dell'impresa concessionaria.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel comma precedente.

La decadenza della concessione opera di diritto quando, nei confronti del Concessionario, sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura che determini l'incapacità a contrarre con una Pubblica Amministrazione.

Art. 30 - Revoca della concessione

Il Concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per gravi inadempienze contrattuali.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di 10 giorni, può produrre controdeduzioni.

La revoca della concessione è disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

L'atto di concessione può essere revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario:

- a) gravi e reiterate mancanze nella gestione della struttura;
- b) violazione della capienza massima della struttura;
- c) gravi mancanze e negligenze nella pulizia e manutenzione ordinaria;
- d) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso e l'immagine della struttura;
- e) stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
- f) reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- g) ogni qualsiasi danno grave cagionato a persone o cose.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, l'Amministrazione concedente comunicherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, la concessione si intende revocata *ipso iure*. Successivamente ne verrà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna della struttura.

Art. 31 - Interruzione del servizio

Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante un eventuale contenzioso tra le parti.

Art. 32 - Collaborazione con il volontariato

Particolare sensibilità dovrà dimostrare il Concessionario nei confronti del volontariato locale dedito all'assistenza all'anziano, favorendo iniziative di collaborazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un'adeguata integrazione della struttura con il contesto esterno ed il territorio.

Art. 33 - Spese di contratto ed imposte

Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di pubblicità legale, nonché le eventuali spese conseguenti all'espletamento della gara, allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti il servizio.

Art. 34 - Inefficacia di clausole aggiuntive

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte o modifiche, di qualsiasi specie o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 35 - Diritto di recesso del Concessionario

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa concessionaria; nulla è dovuto alla medesima per gli investimenti effettuati, in corso di concessione, nella struttura.

L'atto di recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata, al concedente, almeno sei mesi prima, entro i quali il concedente assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto non è ammesso e comporta l'obbligazione per il Concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale maggiorata del 50 per cento dell'ammontare del danno quantificato.

Art. 36 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Concedente e Concessionario, così durante lo svolgimento del servizio come al suo termine, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, saranno di competenza del Foro di Patti.

Art. 37 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente capitolato, il Concessionario dovrà eleggere il domicilio presso il quale l'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il rapporto concessorio.

Art. 38 - Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento della procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto ed avverrà, presso l'Amministrazione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Le parti eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza agli obblighi di legge, sulla base dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 39 - Richiamo alla legge ed altre norme

~~La concessione è soggetta, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa vigente in materia.~~

Il Concessionario è tenuto, in ogni caso, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante tutto il rapporto concessorio.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Allegati:

a) Planimetrie edificio sede della Casa di Riposo Comunale Villa Marià

Il Responsabile di Area
Dott.ssa Provvidenza LIMINA



IN BOLLO

All sub 4)

MODULO PER L'OFFERTA ECONOMICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO " VILLA MARIA' DI SAN PIERO PATTI (ME) PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto:

in qualità di

della Ditta

con sede legale in

formula la seguente offerta per l'affido in concessione del servizio di gestione della Casa di Riposo " Villa Marià" di San Piero Patti (ME) per il periodo di anni tre dalla data di affidamento del servizio.

1. anticipo del canone offerto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (punti 10)

- in cifre €
- in lettere €/00

2.1 canone importo offerto per la gestione in concessione del servizio in aumento sull'importo annuo di € 65.600,00 posto a base d'asta:

- in cifre €
- in lettere €/00

a sommare

2.2 n° ____gratuità ricoveri residenti per ciascuna gratuità (€ 4800,00 annui)

€

importo da prendere a riferimento per l'attribuzione del punteggio (punti 35) 2.1+ 2.2.

€
=====

Si ricorda che non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore all'importo complessivo di €65.600,00.

Luogo e data della sottoscrizione: _____ li _____

firma _____

firma _____

firma _____

firma _____

~~nota bene: essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.~~

14

FACSIMILE DICHIARAZIONE DITTA AUSILIARIA
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA APERTA RELATIVA L’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO “ VILLA MARIA’ ” DI SAN PIERO PATTI
(ME) PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO

indetta dal Comune di San Piero Patti (ME) per il giorno _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in
_____ via _____ nella sua qualità
di legale rappresentante della ditta _____ quale:

- TITOLARE
- PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
- SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
- AMMINISTRATORE DELEGATO
- PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
- _____

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:

- della diretta titolarità della ditta individuale
- dello Statuto della Società datato _____
- del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____
- _____

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata _____

_____ ha forma di:

- ditta individuale
- società per azioni
- società a responsabilità limitata

società in accomandita semplice

cooperativa

.....

ha sede legale in Via

ha la seguente partita IVA

il seguente Codice Fiscale

e-mail: telefono n. fax n.

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l'eventuale successiva esecuzione dell'opera siano effettuate al predetto n. di fax

Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è il seguente

.....

c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:

..... nato a il
..... e residente a, in via
....., n., quale
.....;

..... nato a il
..... e residente a, in via
....., n., quale
.....;

d) che i direttori tecnici sono i signori :

..... nato a
il e residente a, in via
....., n.;

..... nato a
il e residente a
....., in via
....., n.;

e) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto sono i signori:

..... nato a
il e residente a
....., in via
....., n.;

..... nato a
il e residente a
....., in via
....., n.;

**f) di obbligarsi nei confronti della stazione appaltante e nei confronti della ditta
....., con sede legale in,
via a mettere a disposizione di quest'ultima, qualora risulti**

W

aggiudicataria e per tutta la durata dell'appalto tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto indicate al punto seguente:

- g) di precisare che le risorse messe a disposizione del concorrente e dichiarate in sede di gara dallo stesso sono le seguenti:

.....
.....
.....

- h) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:

h1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

h3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; **l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;**

h4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

h6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

h7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h8) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

LM

- h9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
- h11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;
- h12) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h12) la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- h13) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto h13) la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- i) (eventuale) di avere riportato le seguenti condanne:

.....

- j) che il tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in

- l) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a unità;

- m) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
 - I.N.P.S.: sede di, matricola n.;
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
 - I.N.A.I.L.: sede di, matricola n.;
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
- n) che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in
, via
- o) che la Società o ditta individuale è:
 - se italiana:
 o1) - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
, con sede in via
 - se società cooperativa o consorzio di cooperative
 o2) - iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
, con sede in via e al n. ...
 dell'Albo Nazionale delle Cooperative
 - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
 o3) - iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza
- p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti.
- q) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- r) che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- s) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. (solo in caso di eventuali appalti di importo superiore a 154.937,07 euro).
- t) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
- barrare la casella corrispondente**
- u) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- v) che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi/delle forniture di cui al presente appalto;
- w) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- barrare la casella/e corrispondente/i**
- x) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;
barrare la casella corrispondente
- y) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
- z) di garantire che il passaggio diretto del personale attualmente impiegato nella Casa di Riposo " Villa Marià " avverrà con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti acquisiti anche di quelli

economici intendendosi tale mantenimento nel senso che, qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.

- aa) di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.
- bb) di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR;
- cc) di prendere atto e di accettare che il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione della propria struttura in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.
- dd) di impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- ee) per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti:

- per le ditte mandanti:
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario....., qualificato come capogruppo;
 - che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale:
- per la capogruppo:
 - che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
 - che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale:

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti :

che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente l'Istituto Bancario conto corrente bancario n..... ABI CAB.....

Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):

Ragione sociale;
Sede amministrativa;
Sede legale;
Codice di attività; Capitale sociale;
Volume d'affari

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente le seguenti condizioni:

- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
- di garantire che il passaggio diretto del personale attualmente impiegato nella Casa di Riposo "Villa Marià" avverrà con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti acquisiti anche di quelli economici intendendosi tale mantenimento nel senso che, qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.
- di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.
- di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR;
- di prendere atto e di accettare che il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione della propria struttura in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

67

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI

ALL'ART. 38 , COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006.

IMPRESA AUSILIARIA. PROCEDURA APERTA RELATIVA L’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO “ Villa Maria’ “ DI SAN PIERO PATTI (ME) PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

indetta dal Comune di San Piero Patti per il giorno _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e residente in _____ via _____ quale:

a) Ditte individuali:

TITOLARE

DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice

SOCIO

DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:

AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

DIRETTORE TECNICO

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio che 1965, n. 575, ovvero di quella stabilita dalla lett. m-ter del I comma dell'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- che il tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in

- ~~2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero non è stata~~

19

pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18;

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

....., il

IL DICHIARANTE

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO “VILLA MARIA” “ DI SAN PIERO PATTI (ME) PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

indetto dal Comune di San Piero Patti per il giorno _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e
residente in _____ via
_____ nella sua qualità di legale rappresentante della ditta
_____ quale:

- TITOLARE
- PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
- SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
- AMMINISTRATORE DELEGATO
- PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
- _____

chiede di poter partecipare alla gara d'appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza:

- della diretta titolarità della ditta individuale
- dello Statuto della Società datato _____
- del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____
- _____

b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata _____
_____ ha forma di:

Handwritten signature

- ditta individuale
- società per azioni
- società a responsabilità limitata
- società in accomandita semplice
- cooperativa
-

ha sede legale in _____ Via _____

ha la seguente partita IVA _____

il seguente Codice Fiscale _____

e-mail: telefono n. fax n.

..... **autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l' eventuale successiva esecuzione dell'opera siano effettuate al predetto n. di fax**

Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è il seguente

c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:

_____ nato a _____
 il _____ e residente a _____, in
 via _____, n. _____, quale
 _____;

_____ nato a _____
 il _____ e residente a _____, in
 via _____, n. _____, quale
 _____;

d) che i direttori tecnici sono i signori :

_____ nato a _____
 il _____ e residente a _____,
 in via _____, n. _____;

_____ nato a _____
 il _____ e residente a _____,
 in via _____, n. _____;

e) che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto sono i signori:

_____ nato a _____
 il _____ e residente a _____,
 in via _____, n. _____;

_____ nato a _____
 il _____ e residente a _____,

in via _____, n. _____;

f) aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale complessivo non inferiore ad €. 800.000,00 per la gestione di Case di Riposo;

g) di aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello del presente bando per un ammontare complessivo pari a €. 400.000,00 in strutture con un numero di ospiti medio nel triennio di 50;

g1) che le informazioni ed i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti contenuti in certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono acquisibili d'ufficio come segue:

.....
.....
.....

h) che intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario:

.....,
con sede legale in Via

i) che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti:

.....
.....
.....

i1) SI che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....
.....

NO

barrare la casella corrispondente

j) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e precisamente:

j1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

j2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

j3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; **l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;**

j4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

j5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

j6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

j7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

j8) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

j9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

j11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 14 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81;

j12) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett.

b) del D.lgs n. 163/2006, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j12) la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

j13) di essere a diretta conoscenza nei confronti dei soggetti indicati all' art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j13) la medesima attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

k) (eventuale)

di avere riportato le seguenti condanne:

.....

.....

.....

.....

l) che il tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in

m) che la Società o ditta individuale è:
- se italiana:

m1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di, con sede in via

-
- se società cooperativa o consorzio di cooperative
 - m2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di, con sede in via, e al n. dell'Albo Nazionale delle Cooperative
 - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea
 - m3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza
 - n) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a unità;
 - o) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di, matricola n.;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di, matricola n.;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
 - p) che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in, via
 - q) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
 - r) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
 - s) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi
- barrare la casella corrispondente.**
- t) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere eseguito il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione del servizio;
 - u) di accettare la concessione del servizio alle condizioni del Capitolato speciale per l'affidamento in concessione;
 - v) di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
 - w) di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta della stazione appaltante, di garantire il servizio alle medesime condizioni sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso;
 - x) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente l'esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare l'eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
 - y) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta degli oneri previsti per la sicurezza;
 - aa) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - bb) ~~che il valore del costo del lavoro e di quello relativo alla sicurezza, che in caso di aggiudicazione verrà comunicato alla stazione appaltante al fine di consentire alla stessa di effettuare le valutazioni prescritte dall'art. 26, c. 6 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e~~
- ✓

dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi/delle forniture di cui al presente appalto;

cc) che il versamento effettuato all'Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente procedura di appalto;

dd) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

ee) di garantire che il passaggio diretto del personale attualmente impiegato nella Casa di Riposo "Villa Maria" avverrà con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i diritti acquisiti anche di quelli economici intendendosi tale mantenimento nel senso che, qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.

ff) di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

gg) di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR.

hh) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura di appalto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoiscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

barrare la/le casella/e corrispondente/i

ii) di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;

barrare la casella corrispondente

jj) che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate:

.....
.....
.....

kk) per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti:

- per i mandanti:

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a, qualificato come capogruppo;

- che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale:

-;
- per la capogruppo:
 - che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questo, mandatario e dai sottoelencati mandanti, che si sono impegnati, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire al capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:
.....
.....
.....
 - che le prestazioni saranno eseguite per la/nella seguente parte/percentuale:
.....;

Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

La dichiarazione di cui alla precedente lettera v) non deve obbligatoriamente essere resa dai mandanti.

per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti :
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al termine delle operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente Istituito Bancario

Codice IBAN:

Paese	CIN EU	CIN IT	ABI	CAB	N. CONTO

Comunica altresì le seguenti informazioni ai fini della compilazione del modello G.A.P. (art. 2 L. 12.10.1982, n. 726 e L. 30.12.1991, n. 410):

Ragione sociale

Sede amministrativa

Sede legale

Codice di attività; Capitale sociale

Volume d'affari

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il concorrente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, di approvare specificatamente le seguenti condizioni:

- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
- di garantire che il passaggio diretto del personale attualmente impiegato nella Casa di Riposo " Villa Maria" avverrà con il mantenimento da parte dello stesso di tutti i

diritti acquisiti anche di quelli economici intendendosi tale mantenimento nel senso che, qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.

- di impegnarsi altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

- di accettare che i primi sei mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata, la stazione appaltante potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata AR.

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

64

All. sub 1.1)

MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 38, COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA L'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' " DI SAN PIERO PATTI (ME) PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

indetta dal Comune di San Piero Patti per il giorno _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ e
residente in _____ via
_____ quale:

a) ditte individuali:

- TITOLARE
 DIRETTORE TECNICO

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice

- SOCIO
 DIRETTORE TECNICO

c) altro tipo di società:

- AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
 DIRETTORE TECNICO

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio che 1965, n. 575, ovvero di quella stabilita dalla lett. m-ter del I comma dell'art. 38 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il

direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

-che il tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttive Cee 2004/18;

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

....., li

IL DICHIARANTE

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:

1) autenticata nei modi di legge;

oppure

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 6 e 7 e

13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.